

PENA » Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-10-2014) 22-01-2015, n. 2852

PENA

Pene accessorie

Fatto**Diritto****P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C.V., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 17/06/2013;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Colli F., che ha concluso per l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. S.C.V. ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vigevano di condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis per avere omesso, in qualità di legale rappresentante della E.F.I. Srl, di versare entro il termine di legge le ritenute relative ad emolumenti erogati nell'anno di imposta 2006 per un complessivo ammontare di Euro 122.669,00.

2. Con un primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte, ritenendo che l'imputato avrebbe dovuto attivarsi con il curatore per porre in essere le attività necessarie al ravvedimento operoso, ha implicitamente riconosciuto, per essere ancora possibile il pagamento, non essere intervenuta la consumazione del reato, in altra parte della sentenza individuata sussistente invece nel settembre del 2007, quando ancora la ditta dell'imputato non era fallita.

3. Con un secondo motivo, sempre inerente la manifesta illogicità della motivazione in punto di elementi costitutivi del reato, lamenta che, essendo stati prorogati dal D.L. n. 93 del 2008 diversi termini per la presentazione di dichiarazioni fiscali fino alla data del 10/07/2008, ivi compreso il ravvedimento operoso, a tale data egli non era più nelle condizioni di commettere il reato, essendo intervenuto in data 20/12/2007 il fallimento della ditta da lui rappresentata.

4. Con un terzo motivo lamenta la violazione di legge, e specificamente del divieto di reformatio in peius, avendo il giudice di appello, pur in assenza di gravame del P.M., applicato le pene accessorie D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 12 e quella della pubblicazione della sentenza.

Motivi della decisione

5. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili, sono manifestamente infondati.

Ove infatti la doglianza di cui al primo motivo, per vero di non facile comprensibilità, abbia sostanzialmente voluto lamentare avere la Corte erroneamente ritenuto consumato il reato in un momento anteriore a quello in cui intervenne la dichiarazione di fallimento della società da S. rappresentata, va osservato che il reato di cui all'art. 10 bis cit. si consuma, come desumibile dalla lettera della norma, alla scadenza del termine per la presentazione del mod.

770; ne consegue che, nella specie, attinente agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2006, il reato si è consumato, avendo riguardo alla presentazione del modello 770 semplificato (relativo infatti a redditi di lavoro), in data 01/10/2007 (atteso che le modifiche introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 10, lett. d), di anticipazione dei termini di presentazione telematica al 31/03/2007 sarebbero entrate in vigore a partire solo dal 01/05/2007, secondo quanto previsto dal successivo comma 14, operando, pertanto, soltanto a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2007), quando ancora l'imputato era legale rappresentante della E.F.I. S.r.l. e, dunque, tenuto al versamento.

Nè è esatto, come rappresentato nel secondo motivo di ricorso, che detto termine di presentazione sia stato prorogato. Infatti, il D.L. n. 97 del 2008 (e non, come inesattamente scritto in ricorso, il D.L. n. 93 del 2008) convertito in L. n. 129 del 2008, si è limitato, all'art. 3, comma 2, a differire, peraltro relativamente all'anno d'imposta 2007 e non 2006, al 10/07/2008 il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4, comma 3-bis, riguardante, in particolare, l'adempimento dei caf/professionisti nell'attività della trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni ai fini fiscali e contributivi per i redditi di lavoro dipendente, ma non anche il termine di cui al comma 4-bis del medesimo art. 4, riguardante, invece, il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta che, per l'anno d'imposta 2007, era fissato, prima dell'adozione di proroghe poi successivamente disposte, al 31/03/2008.

6. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, è legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice d'appello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo grado, ancorchè la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l'impugnazione del pubblico ministero (da ultimo, Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Navarra e altro, Rv. 250553; vedasi anche Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254202). La sentenza impugnata, pertanto, non è affatto incorsa, come denunciato dal ricorrente, in trasgressione del divieto di reformatio in peius, facendo invece corretta applicazione del principio appena ricordato.

7. In definitiva, il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015